

Comunicazione n. DI/98068214 del 21-8-1998

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla nozione di dipendenza ed all'attività di offerta fuori sede

Si fa seguito alla nota del ..., con la quale codesta Società ha chiesto di conoscere:

- una definizione dal punto di vista operativo e giuridico dei concetti di "stabile organizzazione di mezzi e persone dell'intermediario autorizzato, apertura al pubblico, autonomia tecnica e decisionale, prestazione in via continuativa di servizi di investimento in Italia";

- "se una SIM autorizzata all'offerta fuori sede (...) possa avvalersi di una o più delle suddette dipendenze nelle quali svolgere attività di promozione e collocamento di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti di terzi senza l'utilizzo di promotori finanziari".

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che gli elementi caratterizzanti la nozione di dipendenza debbono essere considerati congiuntamente: la definizione di dipendenza, infatti, intende enucleare le caratteristiche necessarie affinché i servizi di investimento in essa svolti siano erogati alla clientela con continuità ed in modo autonomo e responsabile.

In ogni caso da un punto di vista operativo, ed a fini meramente esemplificativi, si intende per:

- stabile organizzazione di mezzi e di persone, il capitale tecnologico ed umano, le strutture logistiche ed organizzative, e quant'altro necessario per svolgere in modo continuativo il servizio di investimento che si intende erogare presso la dipendenza;

- autonomia tecnica e decisionale, la presenza di dotazioni tecnologiche, di figure professionali adeguate e di soggetti muniti delle responsabilità necessarie per consentire alla dipendenza di erogare il servizio di investimento in modo autonomo;

- apertura al pubblico, la possibilità per la clientela effettiva e potenziale di accedere ai locali della dipendenza per ottenere informazioni, impartire disposizioni, etc. ...;

- prestazione in via continuativa dei servizi di investimento, l'idoneità della sede ad offrire alla clientela un'efficace ed efficiente fruizione del servizio di investimento, senza che necessariamente l'intero processo produttivo del servizio offerto sia svolto dalla medesima sede.

Con riferimento al secondo quesito, si comunica che una SIM autorizzata al servizio di collocamento può promuovere o collocare presso la sede legale e le proprie dipendenze, servizi di investimento propri e di terzi, strumenti finanziari e c.d. prodotti diversi, senza avvalersi di promotori finanziari.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa